

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT' ANGELO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2024)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.
- Art. 3 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 4 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 5 – Commissione Comunale per la De.C.O.
- Art. 6 - Marchio De.C.O.
- Art. 7 - La struttura organizzativa
- Art. 8 – Iniziative comunali
- Art. 9 - Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche locali tradizionali che possono essere considerate risorse di valore culturale e turistico e strumenti di promozione del territorio.
- 2) Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n.267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio cittadino di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di tutela e valorizzazione.
- 3) In particolare, l'azione del Comune si esplica attraverso:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche e loro tradizionali lavorazioni che siano meritevoli di promozione e di tutela anche al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) la promozione ed il sostegno, mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - c) la promozione ed il supporto di iniziative organizzate da associazioni, enti e comitati privi di scopi di lucro che contemplino, tra le proprie finalità, la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-

alimentari ed artigianali;

d) riconoscimento di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.

4) Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, artigianale o enogastronomico, derivante da attività agricola o artigianale, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola o artigianale, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 2

Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", la quale non costituisce un marchio di qualità, ma attesta l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale di Mosciano Sant'Angelo;

2) La De.C.O., nonché il relativo logo (Allegato 1), sono di esclusiva proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

3) Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche segnalati e denominati.

4) L'iscrizione nel registro vale a valorizzare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

5) Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

6) Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i prodotti delle imprese agricole, artigianali, commerciali e i titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 del precedente articolo nell'ambito del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

7) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8) Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9) Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1) I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere coltivati, trasformati, preparati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

- 2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta, relativamente ai prodotti alimentari, qualora questi ultimi rispettino gli usi e le tradizioni locali e siano preparati con ingredienti genuini, di qualità e tracciati.
- 3) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 4) Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 5) Per i prodotti trasformati e le preparazioni enogastronomiche, nel disciplinare/scheda identificativa del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti debbano essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
- 6) I prodotti artigianali non alimentari potranno ottenere il riconoscimento De.C.O. esclusivamente se realizzati sul territorio comunale, utilizzando tecniche e strumenti compatibili con la tradizione manifatturiera locale, in conformità ai disciplinari-tipo approvati dall'Amministrazione.

Art. 4

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1) Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
- 2) Il Comune può procedere direttamente, d'ufficio, alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.C.O., attivando opportune verifiche e contatti con le imprese interessate e promuovendo, eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati.
- 3) Per ottenere l'attribuzione della De.C.O. e l'iscrizione nel relativo registro è necessario presentare apposita domanda alla struttura comunale competente, corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, nonché ogni informazione utile ai fini dell'iscrizione, indicando, perlomeno, i seguenti elementi:
 - la residenza del richiedente o la sede legale qualora trattasi di persona giuridica;
 - la denominazione del prodotto;
 - il valore storico culturale;
 - l'area geografica di produzione;
 - le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura;
- 4) Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia l'apposita Commissione prevista dal successivo art. 5.
- 5) I prodotti iscritti nel registro possono fregiarsi della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), completata dal numero di autorizzazione e dalla data di iscrizione.
- 6) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi

dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

7) L'iscrizione nel registro De.C.O. comporta solo oneri di segreteria per l'impresa.

8) Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 5

Commissione Comunale per la De.C.O.

La Commissione, nominata dal Sindaco e così composta:

- il Sindaco o Il/gli Assessori competenti in materia di turismo e/o commercio, che assumono il ruolo di Presidente;
- N. 1 membro indicato da ciascuno dei seguenti enti:
 - Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia;
 - Università degli Studi di Teramo;
 - I.T.S. Istituto Tecnico Superiore Cultura e Turismo;
 - Istituto Superiore Alberghiero Crocetti Cerulli Giulianova

La commissione redige i disciplinari di produzione o le schede identificative, che, previa approvazione della Giunta comunale, saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, il voto del presidente di Commissione vale doppio.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso.

La Commissione dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo.

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e richiedere per approfondimenti ulteriori elementi informativi.

Art.6

Marchio De.C.O.

1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 gli stessi dovranno essere identificati da un apposito marchio.

2) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

3) L'uso del marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

4) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori previsti nell'allegato A, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

5) Il marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.C.O.

6) Il marchio De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

- 7) Nel caso di vendita al dettaglio, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. La frutta o la verdura potranno essere vendute con imballaggi adeguati riportante il marchio De.C.O. in maniera ben visibile.
- 8) Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
- 9) È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
- 10) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 8, se ed in quanto applicabili.
- 11) Il Marchio DE.CO. è gratuito.

Art. 7

La struttura organizzativa

- 1) Il Settore Cultura è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e svolge le attività amministrative di cui al presente regolamento.

Art.8

Iniziative comunali

- 1) Il Comune assicura la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e le più efficaci forme di comunicazioni al pubblico del marchio DE.CO e delle iniziative correlate.
- 2) Il Comune, altresì, ricerca ed incentiva forme di collaborazione con enti, associazioni, comitati e istituzioni pubbliche e private operanti nei settori di studio e valorizzazione delle attività e produzioni agro-alimentari ed artigianali.

Art. 9

Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali

- 1) Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali (PAT) di cui al Decreto Legislativo 173/1998.

Art. 10

Controlli

- 1) I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti della Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti incaricati dal Comune.
- 2) Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il marchio De.C.O. o venduti come tali.
- 3) Il titolare dell'impresa è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e produzione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 11

Sanzioni

- 1) Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) l'uso difforme o improprio del marchio D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 5, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - d) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.
- 2) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 5, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio De.C.O.
- 3) La Commissione formula il parere di cui al comma 2 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
- 4) L'impresa al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.
- 5) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle norme del presente regolamento, si fa riferimento all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e alla legge n. 689/81.

Art. 12

Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.